

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26/03/2021 N. 230

Approvazione dell'”Accordo regionale con le farmacie per la campagna di vaccinazione anti COVID – 19 nell’ambito sperimentale della “Farmacia dei Servizi” e dell’”Addendum ad accordo regionale con le farmacie per la campagna di vaccinazione anti COVID – 19 nell’ambito sperimentale della “Farmacia dei Servizi””, sottoscritti tra Regione Liguria, Unione Ligure delle Associazioni Titolari di Farmacia e Rappresentanza di ASSOFARM.

LA GIUNTA REGIONALE**RICHIAMATI:**

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;
- il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 *“Regolamento recante norme concernenti l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private” e, in particolare, l’art. 2 comma 2*;
- il Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, *“Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69”*, ed in particolare l’art. 1 *“Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale”* che definisce i nuovi compiti e le funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il SSN;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 12 gennaio 2017 *“Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;
- il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017 – 2019 di cui all’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 19 gennaio 2017;

VISTI, altresì:

- la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021), con particolare riferimento ai seguenti commi dell’art. 1:
- 465, che dispone: *“La prestazione di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 di cui ai commi da 457 a 467 è effettuata presso le strutture individuate dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della formazione degli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 l’Istituto superiore di sanità organizza appositi corsi in modalità di formazione a distanza, riconosciuti anche come crediti ai fini dell’educazione continua in medicina, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

- 471, che prevede: *“In attuazione di quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all’Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l’anno 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, subordinatamente alla stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale”.*
- Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 recante: *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”*, e in particolare l’articolo 20, comma 2, lett. h) che:
 - sostituisce il comma 471 della L. 30/12/2020, n.178 consentendo, in via sperimentale, per l’anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previa stipulazione di accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubbliche;
 - stabilisce che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 della L. 30/12/2020, n.178, si provvede nell’ambito delle risorse previste dall’art. 1, comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTI i seguenti decreti del Ministero della Salute:

- D.M. 16 dicembre 2010 *“Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali”* (pubblicato nella G.U. 19 aprile 2011, n. 90);
- D.M. 8 luglio 2011 *“Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”* (pubblicato nella G.U. 1 ottobre 2011, n. 229);
- il D.M. 11 dicembre 2012 *“Criteri in base ai quali subordinare l’adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi, di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 153/2009”* (pubblicato nella G. U. 20 marzo 2013, n. 67)

RICHIAMATI:

- il Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, di cui all’Intesa sancita, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ed in particolare l’art. 5 - Assistenza territoriale - che, al comma 7, dispone che *“... omissis ... le Regioni provvedono a definire con specifici atti di indirizzo la promozione della medicina di iniziativa e della “Farmacia dei Servizi”, quale modello assistenziale orientato alla promozione attiva della salute... omissis...”*;

- il Patto per la Salute per gli anni 2019–2021, di cui all’Intesa sancita, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (Rep. Atti n. 209/CSR del 18 dicembre 2019), ed in particolare la scheda 8 - Sviluppo dei servizi di prevenzione e tutela della salute. Sviluppo delle reti territoriali. Riordino della medicina generale - che, tra le linee di indirizzo per promuovere una maggiore omogeneità e accessibilità dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria nell’assistenza territoriale individua tra gli obiettivi quello di promuovere *“la valorizzazione del ruolo del farmacista in farmacia che è un presidio rilevante della rete dei servizi territoriali per la presa in carico dei pazienti e per l’aderenza terapeutica degli stessi e non solo per la dispensazione dei medicinali, al fine di rafforzare l’accesso ai servizi sanitari. Tale processo trova la prima attuazione nell’ambito del percorso di definizione e attuazione della Farmacia dei servizi e della nuova convenzione nazionale”*.
- le “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità di cui all’ art. 1, commi 403 e 406 della legge 27 dicembre 2017 n. 205” di cui all’intesa sancita, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (Rep. Atti n. 167/CSR del 17 ottobre 2019) ;

RICHIAMATE, altresì:

la legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii;

- la legge regionale 18 novembre 2016, n. 27 *“Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e alla Legge Regionale 29 luglio 2016 n. 17 (Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria) della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio sanitaria”*;
- la legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 *“Istituzione dell’Azienda Sanitaria Ligure della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria”* e ss.mm.ii, che attribuisce ad A.Li.Sa. funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, di coordinamento, indirizzi e governance delle Aziende sanitarie e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- il Piano Socio Sanitario Regionale per il triennio 2017/2019 di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria 5/12/2017, n. 21;

RICHIAMATI i seguenti atti:

le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 7 del 31 gennaio 2017, “Approvazione principi, criteri per l’organizzazione delle Aziende, Istituti ed Enti del SSR e linee guida per la redazione degli atti di autonomia aziendale” che al punto 6.1.3 dell’allegato A) “Principi e criteri per l’organizzazione delle Aziende, Istituti ed Enti del SSR. Linee guida per la redazione degli atti di autonomia aziendale”, attribuisce ad Alisa la competenza di *“...omissis...stipulare e gestire, congiuntamente con le AA.SS.LL., accordi intese e protocolli con i soggetti che erogano le prestazioni ricomprese nei livelli assistenziali (PP.AA., farmacisti, Onlus, ecc....) omissis”*;
- n. 426 del 31 maggio 2019 - *“” Accordo distribuzione farmaci da parte farmacie pubbliche e private convenzionate in nome e per conto del SSR (DPC) e fornitura del servizio CUP-WEB nelle Aziende Socio Sanitarie” da stipularsi tra A.Li.Sa. e le Associazioni delle Farmacie. Recepimento”*, di recepimento del-

lo schema di accordo per il rinnovo della distribuzione da parte delle farmacie pubbliche e private convenzionate dei farmaci in nome e per conto del SSR (DPC) e per la fornitura del servizio CUP – WEB;

- n. 983 del 20 novembre 2019 - *“Accordo con le farmacie pubbliche e private convenzionate per l'erogazione di ausili e presidi per l'assistenza integrativa”* - con la quale è stato preso atto dell'Ipotesi di Accordo regionale con le farmacie per l'erogazione di ausili e presidi per l'assistenza integrativa ed è stato dato mandato ad A.Li.Sa. di concludere, con le Associazioni delle farmacie pubbliche e private convenzionate, l'“Accordo per l'erogazione di ausili e presidi per l'assistenza integrativa” e la sottoscrizione dello stesso;
- n. 747 del 5 agosto 2020 - *“Recepimento, ai sensi dell'art.4 del D.lgs. 28/08/1997 n. 281, dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità” di cui all'art. 1, c. 403 e 406 della L. 27/12/2017 n. 205”*;
- n. 885 del 15 settembre 2020 - *“Campagna vaccinale antinfluenzale stagione 2020/2021”* di recepimento delle indicazioni del Piano Antinfluenzale per la stagione 2020 – 2021;
- n. 195 del 12 marzo 2021 - *“Accantonamento dell'importo massimo per il finanziamento di attività urgenti previste da leggi, convenzioni, provvedimenti regionali necessarie per il corretto funzionamento del SSR da trasferire ad A.Li.Sa. (art. 32, L.R. 29/18) per Euro 7.378.798,64”*.

Il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali n. 132 del 13 gennaio 2021 - “D.G.R. n. 747 del 5.08.2020 di recepimento dell'Accordo Stato Regioni su “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità” di cui all'art. 1, commi 403 e 406 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Rep. Atti n. 167/CSR del 17 ottobre 2019). Costituzione della Commissione Regionale per la farmacia dei servizi”.

le deliberazioni di A.Li.Sa.:

- n. 59 del 23 giugno 2017 - *“Approvazione nuovo Accordo per la distribuzione di farmaci da parte delle farmacie pubbliche e private convenzionate in nome e per conto del SSR e per lo sviluppo della loro integrazione nella fornitura del servizio CUP-WEB nelle Aziende socio sanitarie locali 1,2,3,4,5 con efficacia dal 1 ottobre 2017 - proroga al 30 settembre 2017 dell'accordo quadro per la DPC e il servizio CUP-WEB sottoscritto il 31 marzo 2017”* -;
- n. 179 del 3 giugno 2019 con la quale è stato approvato il nuovo accordo tra Regione Liguria, Unione Ligure delle Associazioni Titolari di Farmacia e Assofarm per la distribuzione dei farmaci in DPC, sottoscritto in data 10/06/2019;

DATO ATTO delle seguenti disposizioni emanate in ordine alla diffusione dell'epidemia da Covid-19:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato, da ultimo sino al 30/04/2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 - *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e pre-*

venzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.”;

- il Decreto del Ministero della Salute 2 gennaio 2021 con il quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il *“Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2/COVID-19”*;
- le deliberazioni della Giunta Regionale nonché le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale con cui sono state stabilite misure per il contenimento ed il contrasto del contagio da SARS-CoV-2;
- la deliberazione di A.Li.Sa. n. 35, del 15 febbraio 2021 *“Approvazione del documento “Declinazione regionale delle azioni per la vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19”* con la quale è stato approvato il documento che ha declinato a livello regionale le azioni per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19;

RITENUTO che, al fine di garantire l'accessibilità e l'allargamento dell'offerta vaccinale, le farmacie di comunità possano ricoprire un ruolo fondamentale in considerazione della capillarità e delle funzioni socio – sanitarie che le stesse svolgono sul territorio regionale;

CONSIDERATO che il coinvolgimento delle Farmacie debba estendersi anche nell'ambito delle azioni poste in essere dalla Regione Liguria per contrastare l'attuale emergenza legata alla pandemia da SARS-CoV-2;

DATO ATTO che, nell'ambito delle trattative con le OO.SS. delle farmacie convenzionate pubbliche e private, tra la Regione Liguria, l'Unione Ligure delle Associazioni Titolari di Farmacia e la Rappresentanza di ASSOFARM, è stata raggiunta intesa, rispettivamente in data 17 febbraio 2021 e in data 19 marzo 2021, sui seguenti documenti:

- I) Accordo regionale con le farmacie per la campagna di vaccinazione anti COVID – 19 nell'ambito sperimentale della “Farmacia dei Servizi”;
- II) “Addendum ad accordo regionale con le farmacie per la campagna di vaccinazione anti COVID – 19 nell'ambito sperimentale della “Farmacia dei Servizi”.

VISTA la nota del 12 febbraio 2021 con la quale l'Unione Ligure Titolari di Farmacia ha chiesto il riconoscimento di un contributo di euro 30.000=, onnicomprensivi, per lo sviluppo e la gestione della piattaforma informatica per la distribuzione dei vaccini;

RITENUTO di dover provvedere alla corresponsione alle farmacie degli emolumenti previsti per le attività oggetto dell'accordo regionale e del relativo addendum come di seguito specificato:

- 1) Prenotazione vaccini anti-Covid (art. 4, punto 1): remunerazione prevista per ogni prenotazione effettuata (comprensiva della prima e seconda dose ove necessario) pari a euro 3,00 + IVA secondo le modalità già previste dall'art. 18 dell'”Accordo per la distribuzione dei farmaci da parte delle farmacie pubbliche e private per conto del SSR e per la fornitura del servizio CUP – WEB” approvato con delibera di A.Li.Sa. n. 179 del 03.06.2019;
- 2) Distribuzione ai Medici di MMG e ai PVT dei vaccini anti COVI D 19 (art. 4 punto 2): remunerazione prevista pari a euro 3,90 + IVA per farmacie non rurali e euro 3,90+ 0,50 + IVA per farmacie rurali con indennità di residenza, calcolata in analogia al criterio applicato per la distribuzione per conto dei farmaci art. 8 comma 2 punti a) e b) dell'”Accordo per la distribuzione dei farmaci da parte delle farmacie pubbliche e private per conto del SSR e per la fornitura del servizio CUP – WEB” approvato con delibera A.Li.Sa. n. 179 del 03.06.2019;

- 3) Organizzazione punti di vaccinazione territoriali (PVT) (art. 4 punto 3 e relativo addendum):
- a) Riconoscimento alle farmacie di un contributo per l'organizzazione delle attività vaccinali comprensive del costo delle attività amministrative di registrazione e di comunicazione dei dati, consenso informato, scheda dati anamnestici, della conservazione del vaccino e della sua tracciatura, della preparazione galenica, del materiale necessario all'inoculazione nonché del conferimento dei certificati vaccinali pari a euro 32 + IVA quale tariffa forfettaria corrispondente all'effettuazione di 6 vaccinazioni all'ora, decurtabile di euro 5,33 per ogni somministrazione in meno rispetto alle 6 orarie previste. Tale remunerazione non è comprensiva del costo del vaccino di cui si farà carico Regione Liguria;
 - b) in base a quanto previsto dall'addendum all'accordo verrà inoltre corrisposto un ulteriore compenso alla farmacia destinato alla remunerazione dei medici in libera professione che effettueranno le attività vaccinali in farmacia quantificate in euro 10 onnicomprensivi a somministrazione;
- 4) Contributo una tantum alle farmacie pari a euro 30.000= onnicomprensivi per lo sviluppo e la gestione della piattaforma informatica per la tracciatura e la gestione in tempo reale della movimentazione dei vaccini di cui all'art. 4, comma 2 - ultimo capoverso dell'accordo regionale così come riformulato dall'addendum ad accordo regionale; il contributo verrà erogato da A.Li.Sa. in analogia a quanto già disposto D.G.R. n. 983 del 20.11.2019 *“Accordo con le farmacie pubbliche e private convenzionate per l'erogazione di ausili e presidi per l'assistenza integrativa”*;

DATO ATTO, conseguentemente, che gli oneri derivanti dall'applicazione dell' “Accordo regionale con le farmacie per la campagna di vaccinazione anti COVID – 19 nell'ambito sperimentale della “Farmacia dei Servizi” e dell' “Addendum ad accordo regionale con le farmacie per la campagna di vaccinazione anti COVID – 19 nell'ambito sperimentale della “Farmacia dei Servizi” di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) su indicati, trovano copertura economica nell'ambito del Fondo sanitario indistinto regionale, a valere sulle risorse individuate ai sensi del citato art. 20, comma 2, lett. h) del D.L. n. 41/2021, come di seguito specificato:

- a) gli oneri derivanti dal riconoscimento degli emolumenti di cui ai punti 1), 2) e 3) in favore dei Farmacisti per le attività richieste, così come individuati e stabiliti dall'accordo e dall'addendum ad accordo, trovano copertura a valere sui Bilanci delle AA.SS.LL. Sistema Sanitario Regione Liguria, con imputazione alla quota parte ordinariamente e annualmente assegnata;
- b) gli oneri per la corresponsione del contributo complessivo di € 30.000= in favore di Unione Ligure Titolari di Farmacia - di cui all'art. 4, comma 2, ultimo capoverso dell'accordo regionale, così come riformulato dall'addendum all'accordo – trovano copertura a valere sullo stanziamento individuato e accantonato per il trasferimento in favore di A.Li.Sa. con la citata D.G.R. n. 195 del 12 marzo 2021 - rigo 35 della tabella inserita al punto 2. del dispositivo;

RITENUTO necessario, per quanto sopra rappresentato, approvare i seguenti documenti, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, sottoscritti da Regione Liguria - nella persona del Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali -, da Unione Ligure delle Associazioni Titolari di Farmacia e da Rappresentanza di ASSOFARM, rispettivamente in data 17 febbraio 2021 e in data 19 marzo 2021:

- I) “Accordo regionale con le farmacie per la campagna di vaccinazione anti COVID – 19 nell'ambito sperimentale della “Farmacia dei Servizi”;
- II) “Addendum ad accordo regionale con le farmacie per la campagna di vaccinazione anti COVID – 19 nell'ambito sperimentale della “Farmacia dei Servizi”;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 5 dell'accordo regionale allegato, è affidato ad A.Li.Sa. il compito di definire le specifiche tecniche, relativamente alla distribuzione dei vaccini anti COVID – 19 (DPC Vac-

cini) e all'organizzazione dei Punti di Vaccinazione Territoriali (PVT), essenziali ai fini dell'applicazione dell'accordo stesso e del relativo addendum;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 dell'accordo suddetto, i contenuti dello stesso dovranno essere rimodulati alle norme nazionali successivamente approvate in materia, come già specificamente previsto ai sensi del citato art. 20, comma 2, lett. h) del D.L. 22 marzo 2021 n. 41.

RITENUTO, pertanto, di incaricare A.Li.Sa. di provvedere alla definizione e formale approvazione dei documenti recanti le specifiche tecnico-operative relativamente alla distribuzione dei vaccini anti COVID – 19 (DPC Vaccini) e all'organizzazione dei Punti di Vaccinazione Territoriali (PVT), essenziali ai fini dell'applicazione dell'accordo regionale e relativo addendum;

RITENUTO, altresì, di dare mandato ad A.Li.Sa. e alle AA.SS.LL. Sistema Sanitario Regione Liguria, per quanto di rispettiva competenza, di intraprendere tutte le azioni per dare esecuzione ai suddetti Accordo regionale e addendum ad accordo regionale, nel rispetto delle specifiche tecniche e operative che verranno definite e formalmente approvate da A.Li.Sa.;

VALUTATA l'opportunità, in considerazione che le attività dell'Accordo e addendum in argomento sono riconducibili ai servizi previsti dal D.Lgs n. 153 del 3 ottobre 2009, di affidare il monitoraggio dell'intero processo applicativo alla Commissione istituita con Decreto del Direttore n. 132 del 13 gennaio 2021, al fine di garantire la governance e il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti.

DATO ATTO che l'art. 1 dell'accordo di cui al punto I. stabilisce che a far data dal 18.02.2021 le farmacie possono avviare le attività di prenotazione dei vaccini tramite CUP e le attività di sensibilizzazione verso la popolazione, mentre le altre attività potranno essere avviate al completamento dei lavori propedeutici e necessari alla realizzazione delle stesse;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale con delega alla Sanità,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

DI APPROVARE i seguenti documenti, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, sottoscritti da Regione Liguria - nella persona del Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali -, da Unione Ligure delle Associazioni Titolari di Farmacia e da Rappresentanza di ASSOFARM, rispettivamente in data 17 febbraio 2021 e in data 19 marzo 2021:

- I. "Accordo regionale con le farmacie per la campagna di vaccinazione anti COVID – 19 nell'ambito sperimentale della "Farmacia dei Servizi"
- II. "Addendum ad accordo regionale con le farmacie per la campagna di vaccinazione anti COVID – 19 nell'ambito sperimentale della "Farmacia dei Servizi";

DI DARE ATTO della corresponsione alle farmacie degli emolumenti previsti per le attività oggetto dell'accordo regionale e del relativo addendum come di seguito specificato:

- 1) Prenotazione vaccini anti-Covid (art. 4, punto 1): remunerazione prevista per ogni prenotazione effettuata (comprensiva della prima e seconda dose ove necessario) pari a euro 3,00 + IVA secondo

le modalità già previste dall'art. 18 dell'”Accordo per la distribuzione dei farmaci da parte delle farmacie pubbliche e private per conto del SSR e per la fornitura del servizio CUP – WEB” approvato con delibera di A.Li.Sa. n. 179 del 03.06.2019;

- 2) Distribuzione ai Medici di MMG e ai PVT dei vaccini anti COVI D 19 (art. 4 punto 2): remunerazione prevista pari a euro 3,90 + IVA per farmacie non rurali e euro 3,90+ 0,50 + IVA per farmacie rurali con indennità di residenza, calcolata in analogia al criterio applicato per la distribuzione per conto dei farmaci art. 8 comma 2 punti a) e b) dell'”Accordo per la distribuzione dei farmaci da parte delle farmacie pubbliche e private per conto del SSR e per la fornitura del servizio CUP – WEB” approvato con delibera A.Li.Sa. n. 179 del 03.06.2019;
- 3) Organizzazione punti di vaccinazione territoriali (PVT) (art. 4 punto 3 e relativo addendum):
 - a) Riconoscimento alle farmacie di un contributo per l'organizzazione delle attività vaccinali comprensive del costo delle attività amministrative di registrazione e di comunicazione dei dati, consenso informato, scheda dati anamnestici, della conservazione del vaccino e della sua tracciatura, della preparazione galenica, del materiale necessario all'inoculazione nonché del conferimento dei certificati vaccinali pari a euro 32 + IVA quale tariffa forfettaria corrispondente all'effettuazione di 6 vaccinazioni all'ora, decurtabile di euro 5,33 per ogni somministrazione in meno rispetto alle 6 orarie previste. Tale remunerazione non è comprensiva del costo del vaccino di cui si farà carico Regione Liguria;
 - b) in base a quanto previsto dall'addendum all'accordo verrà inoltre corrisposto un ulteriore compenso alla farmacia destinato alla remunerazione dei medici in libera professione che effettueranno le attività vaccinali in farmacia quantificate in euro 10 onnicomprensivi a somministrazione;
- 4) Contributo una tantum alle farmacie pari a euro 30.000= onnicomprensivi per lo sviluppo e la gestione della piattaforma informatica per la tracciatura e la gestione in tempo reale della movimentazione dei vaccini di cui all'art. 4, comma 2 - ultimo capoverso dell'accordo regionale così come riformulato dall'addendum ad accordo regionale; il contributo verrà erogato da A.Li.Sa. in analogia a quanto già disposto D.G.R. n. 983 del 20.11.2019 *“Accordo con le farmacie pubbliche e private convenzionate per l'erogazione di ausili e presidi per l'assistenza integrativa”*;

DI DARE ATTO, conseguentemente, che gli oneri derivanti dall'applicazione dell'”Accordo regionale con le farmacie per la campagna di vaccinazione anti COVID – 19 nell'ambito sperimentale della “Farmacia dei Servizi” e dell'”Addendum ad accordo regionale con le farmacie per la campagna di vaccinazione anti COVID – 19 nell'ambito sperimentale della “Farmacia dei Servizi” di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) su indicati, trovano copertura economica nell'ambito del Fondo sanitario indistinto regionale, a valere sulle risorse individuate ai sensi del citato art. 20, comma 2, lett. h) del D.L. n. 41/2021, come di seguito specificato:

- a) gli oneri derivanti dal riconoscimento degli emolumenti di cui ai suindicati punti 1), 2) e 3) in favore dei Farmacisti per le attività richieste, così come individuati e stabiliti dall'accordo e dall'addendum ad accordo, trovano copertura a valere sui Bilanci delle AA.SS.LL. Sistema Sanitario Regione Liguria, con imputazione alla quota parte ordinariamente e annualmente assegnata;
- b) gli oneri per la corresponsione del contributo una tantum e omnicomprensivo di € 30.000= in favore di Unione Ligure Titolari di Farmacia di cui all'art. 4, comma 2, ultimo capoverso dell'accordo regionale, così come riformulato dall'addendum all'accordo – trovano copertura a valere sullo stanziamento individuato e accantonato per il trasferimento in favore di A.Li.Sa. con la citata D.G.R. n. 195 del 12 marzo 2021 - rigo 35 della tabella inserita al punto 2. del dispositivo;

DI STABILIRE che:

- è competenza delle AASSLL Sistema Sanitario Regione Liguria provvedere alla corresponsione ai Farmacisti degli emolumenti previsti per le attività oggetto dell'accordo regionale e del relativo addendum, di cui ai punti 1), 2) e 3) summenzionati nella presente delibera;
- è competenza di A.Li.Sa. provvedere a corrispondere a Unione Ligure Titolari di Farmacia il contributo una tantum e omnicomprendente per l'implementazione, lo sviluppo e la gestione della piattaforma informatica per la distribuzione dei vaccini, di cui all'art. 4, comma 2 - ultimo capoverso dell'accordo regionale;

DI INCARICARE A.Li.Sa. di provvedere alla definizione e formale approvazione dei documenti recanti le specifiche tecnico-operative relativamente alla distribuzione dei vaccini anti COVID – 19 (DPC Vaccini) e all'organizzazione dei Punti di Vaccinazione Territoriali (PVT), essenziali ai fini dell'applicazione dell'accordo regionale e relativo addendum;

DI DARE MANDATO ad A.Li.Sa. e alle AA.SS.LL. Sistema Sanitario Regione Liguria, per quanto di rispettiva competenza, di intraprendere tutte le azioni per dare esecuzione ai suddetti Accordo regionale e addendum ad accordo regionale, nel rispetto delle specifiche tecniche e operative che verranno definite e formalmente approvate da A.Li.Sa.;

DI DARE ATTO che l'art. 1 dell'accordo di cui al punto I. stabilisce che a far data dal 18.02.2021 le farmacie possono avviare le attività di prenotazione dei vaccini tramite CUP e le attività di sensibilizzazione verso la popolazione, mentre le altre attività potranno essere avviate al completamento dei lavori propedeutici e necessari alla realizzazione delle stesse;

DI DISPORRE, in considerazione che le attività dell'Accordo e addendum in argomento sono riconducibili ai servizi previsti dal D.L. gs n. 153 del 3 ottobre 2009, di affidare il monitoraggio dell'intero processo applicativo alla Commissione istituita con Decreto del Direttore n. 132 del 13 gennaio 2021, al fine di garantire la governance e il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 6 dell'accordo di cui al punto I., i contenuti dello stesso e del suo addendum di cui al punto II., allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dovranno essere rimodulati alle norme nazionali successivamente approvate in materia, come già specificamente previsto ai sensi del citato art. 20, comma 2, lett. h) del D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

DI NOTIFICARE il presente provvedimento, ad A.Li.Sa, alle AA.SS.LL. Sistema Sanitario Regione Liguria, agli Ordini Provinciali dei Medici e dei Farmacisti, alle OO.SS. delle farmacie convenzionate pubbliche e private;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e su sito WEB della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(segue allegato)

ACCORDO REGIONALE CON LE FARMACIE PER LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI COVID-19 NELL'AMBITO SPERIMENTALE DELLA "FARMACIA DEI SERVIZI"

TRA

REGIONE LIGURIA, rappresentata dal Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali

E

UNIONE LIGURE DELLE ASSOCIAZIONI TITOLARI DI FARMACIA (di seguito detta anche "Unione") rappresentata dal Presidente pro tempore

E

La Rappresentanza di ASSOFAARM (di seguito detta anche "ASSOFAARM") rappresentata dal Delegato regionale pro tempore

PREMESSO CHE

- l'infezione da covid-19 rappresenta un rilevante problema di sanità pubblica e che, pertanto, i vaccini devono essere considerati beni di interesse globale e che un reale vantaggio in termini di sanità pubblica si può ottenere solo attraverso la diffusa e capillare campagna vaccinale.

- attualmente l'Italia si trova in una fase di forte trasmissione del virus presso la collettività, per cui le strategie di sanità pubblica sono volte, in primo luogo, a ridurre la morbilità e la mortalità, nonché al mantenimento dei servizi essenziali principali e successivamente alla riduzione della trasmissione al fine di diminuire ulteriormente il carico di malattia e le conseguenze sociali ed economiche.

- è necessario fornire informazioni efficaci, complete, obiettive ed accurate con la finalità di favorire un'ampia adesione alla campagna vaccinale da parte della popolazione, cui occorre, in particolare, comunicare che le rigorose procedure di autorizzazione dell'U.E. assicurano ampia sicurezza per gli assistiti.

- visto l'art. 1 del D. Lgs. n. 153 del 3.10.2009, rubricato "Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale", nel quale, fra l'altro, si prevede che la farmacia partecipi al servizio di assistenza domiciliare integrata attraverso la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici, la preparazione e la dispensazione a domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta, la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto

utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio ed a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, nonché la partecipazione delle farmacie ai programmi di educazione sanitaria e alle campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale rivolti sia alla popolazione generale sia a gruppi a particolare rischio.

- dato atto della volontà della Regione Liguria di coinvolgere le farmacie convenzionate pubbliche e private anche nella campagna di vaccinazione anti COVID 19, come espresso dal Presidente della Regione e dalla direzione di Alisa in occasione degli incontri con i rappresentanti dell'Unione Ligure delle Associazioni Titolari di Farmacia.

- visto l'art. 1, comma 471 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, che testualmente recita: *"omissis ...è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, subordinatamente alla stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale."*;

- considerata la durata attesa della campagna vaccinale anti COVID-19, attualmente stimabile in 9 mesi, e l'impegno logistico conseguente, superiore, in termini di durata e dosi a quello della campagna antinfluenzale;

- dato atto che occorre addivenire alla stipula di un accordo per:

- 1) la partecipazione da parte delle farmacie all' attività di prenotazione dei vaccini anti COVID - 19 tramite l'utilizzo del programma informatico predisposto ad hoc sia per i cittadini over 80 sia per tutte le fasi successive in cui sia prevista; possono effettuare il servizio solo le farmacie che sono profilate e già effettuano il servizio di prenotazione tramite CUP – web, fermo restando la possibilità per chi ancora non effettua il servizio CUP di attivarlo.
- 2) l'attività di supporto logistico nella distribuzione ai Medici di Medicina Generale del vaccino anti COVID – 19, con l'esclusione dei vaccini che richiedano particolari condizioni di conservazione (disponibilità di congelatori), come già avviene in molte Regioni italiane; ciò in relazione alla necessità di rendicontare puntualmente tutte le operazioni collegate alla movimentazione del vaccino anti COVID - 19 e tenuto conto della necessità del rigoroso rispetto della normativa cold chain con frigoriferi a temperatura controllata (+ 2° + 8 °). Le farmacie erogano ai Medici di Medicina Generale i quantitativi richiesti tramite modulo regionale predisposto ad hoc. La consegna del vaccino viene effettuata secondo le modalità già stabilite per la DPC dei farmaci.
Tutte le farmacie di comunità assicurano tale attività che costituisce l'unica modalità di distribuzione prevista per i Medici di Medicina Generale.
- 3) l'organizzazione di "punti di vaccinazione territoriali" (PVT) presso le farmacie o anche in altri locali idonei nelle vicinanze delle stesse, ove predisporre tutte le attività necessarie alla somministrazione delle dosi dei vaccini (già individuati nel punto precedente) per la campagna vaccinale anti COVID-19. Tale attività può

essere effettuata sia dalla singola farmacia sia da farmacie consorziate ubicate in zone limitrofe.

- 4) attività di sensibilizzazione verso la popolazione, anche attraverso l'utilizzo del materiale informativo predisposto in collaborazione con Alisa e mediante la partecipazione alle iniziative assunte dalle singole Aziende Sanitarie, nonché attraverso azioni di *counseling* circa l'importanza della vaccinazione anti COVID-19 al fine di estendere il consenso dei cittadini all'adesione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Regione Liguria, Unione Ligure e ASSOFARM avviano un progetto di sperimentazione per le seguenti attività con il Servizio Sanitario Regionale.

1. a far data dal 18.02.2021:

- la partecipazione da parte delle farmacie all'attività di prenotazione dei vaccini anti COVID - 19 tramite l'utilizzo del programma informatico predisposto ad hoc sia per i cittadini over 80 sia per tutte le fasi successive in cui sia prevista; possono effettuare il servizio solo le farmacie che sono profilate e già effettuano il servizio di prenotazione tramite CUP – web; fermo restando la possibilità per chi ancora non effettua il servizio CUP di attivarlo.

- attività di sensibilizzazione verso la popolazione anche attraverso l'utilizzo del materiale informativo predisposto in collaborazione con Alisa e mediante la partecipazione alle iniziative assunte dalle singole Aziende Sanitarie, nonché attraverso azioni di *counseling* circa l'importanza della vaccinazione anti COVID-19 al fine di estendere il consenso dei cittadini all'adesione.

2. al completamento delle attività propedeutiche necessarie e comunque entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo; l'attività di supporto logistico nella distribuzione ai Medici di Medicina Generale del vaccino anti COVID – 19, con l'esclusione dei vaccini che richiedano particolari condizioni di conservazione (disponibilità di congelatori), come già avviene in molte Regioni italiane; ciò in relazione alla necessità di rendicontare puntualmente tutte le operazioni collegate alla movimentazione del vaccino anti COVID - 19 e tenuto conto della necessità del rigoroso rispetto della normativa cold chain con frigoriferi a temperatura controllata (+ 2° + 8 °). Le farmacie erogano ai Medici di Medicina Generale i quantitativi richiesti tramite modulo regionale predisposto ad hoc. La consegna del vaccino viene effettuata secondo le modalità già stabilite per la DPC dei farmaci.

Tutte le farmacie di comunità assicurano tale attività che costituisce l'unica modalità di distribuzione prevista per i Medici di Medicina Generale.

- 3) al completamento delle attività propedeutiche necessarie e in base al piano vaccinale regionale: l'organizzazione di "punti di vaccinazione territoriali" (PVT) presso le farmacie o anche in altri locali idonei nelle vicinanze delle stesse, ove predisporre tutte le attività necessarie alla somministrazione delle dosi dei vaccini

(già individuati nel punto precedente) per la campagna vaccinale anti covid-19. tale attività può essere effettuata sia dalla singola farmacia sia da farmacie consorziate ubicate in zone limitrofe

ARTICOLO 2

1) la Regione si impegna a:

- rendere disponibile il programma informatico predisposto ad hoc per la prenotazione delle vaccinazioni anti COVID 19 sia per i cittadini over 80 sia per tutte le fasi successive in cui sia prevista;
- rendere disponibili le dosi di vaccino anti COVID-19 per la campagna vaccinale nazionale presso i distributori intermedi già autorizzati per il progetto DPC farmaci;
- attivare un corso CUP anche on line per la formazione di ulteriori nuove farmacie che intendono attivare il servizio CUP – WEB;
- fornire rendicontazione delle prenotazioni ordinarie CUP WEB e specifiche per la prenotazione dei vaccini.

ARTICOLO 3

Le farmacie pubbliche e private (UNIONE LIGURE e ASSOFARM) convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale, si impegnano a:

- partecipare all' attività di prenotazione dei vaccini anti COVID - 19 tramite l'utilizzo del programma informatico predisposto ad hoc sia per i cittadini over 80 sia per tutte le fasi successive in cui sia prevista; possono effettuare il servizio solo le farmacie che sono profilate e già effettuano il servizio di prenotazione tramite CUP – WEB;

- svolgere attività di supporto logistico nella distribuzione ai Medici di Medicina Generale del vaccino anti COVID – 19, con l'esclusione dei vaccini che richiedano particolari condizioni di conservazione (disponibilità di congelatori), come già avviene in molte Regioni italiane; ciò in relazione alla necessità di rendicontare puntualmente tutte le operazioni collegate alla movimentazione del vaccino anti COVID - 19 e tenuto conto della necessità del rigoroso rispetto della normativa cold chain con frigoriferi a temperatura controllata (+ 2° + 8 °). Le farmacie erogano ai Medici di Medicina Generale i quantitativi richiesti tramite modulo regionale predisposto ad hoc. La consegna del vaccino viene effettuata secondo le modalità già stabilite per la DPC dei farmaci.

Tutte le farmacie di comunità assicurano tale attività che costituisce l'unica modalità di distribuzione prevista per i Medici di Medicina Generale;

- organizzazione di "punti di vaccinazione territoriali" (PVT) presso le farmacie o anche in altri locali idonei nelle vicinanze delle stesse, ove predisporre tutte le attività necessarie alla somministrazione delle dosi dei vaccini (già individuati nel punto precedente) per la campagna vaccinale anti covid-19. tale attività può essere

effettuata sia dalla singola farmacia sia da farmacie consorziate ubicate in zone limitrofe;

- sensibilizzare, anche attraverso l'utilizzo del materiale informativo predisposto in collaborazione con Alisa e mediante la partecipazione alle iniziative assunte dalle singole aziende sanitarie, nonché attraverso azioni di counseling, la popolazione circa l'importanza della vaccinazione anti covid-19 al fine di estendere il consenso dei cittadini all'adesione.

ARTICOLO 4

Regione Liguria per la partecipazione delle farmacie alla campagna di vaccinazione 2021, riconosce alle farmacie i seguenti emolumenti per attività di seguito descritte.

- 1) **Prenotazione vaccini anti Covid:** è prevista una remunerazione per ogni prenotazione effettuata (comprensiva della prenotazione della prima e seconda dose ove necessario) pari a euro 3 + IVA;
- 2) **Distribuzione ai Medici di Medicina Generale del vaccino anti COVID-19:** è riconosciuta una remunerazione calcolata in analogia al criterio applicato per la Distribuzione per Conto dei farmaci (Delibera Ali.sa n. 179 del 3.06.2019). Per ciascun flacone multidose consegnato al medico, la remunerazione, comprensiva dei costi per la distribuzione intermedia, è sinteticamente riportata nella tabella sotto indicata:

Farmacie	Aggio	Tot euro
Non rurali	3,90 + IVA	4,76
Rurali con indennità residenza	3,90 + 0,50 + IVA	5,37

Nella distribuzione dei vaccini, a differenza di quanto previsto per la DPC dei farmaci, non viene prevista la rimodulazione dell'aggio in funzione del numero dei pezzi distribuiti.

Sarà inoltre riconosciuta la corresponsione di un contributo complessivo pari a 30.000,00 euro + IVA per l'implementazione, lo sviluppo e la gestione della piattaforma informatica per la tracciatura e la gestione in tempo reale della movimentazione dei flaconi dei vaccini. Tale contributo dovrà essere riconosciuto entro 30 giorni dallo start-up del progetto.

- 3) **Organizzazione Punti di Vaccinazione Territoriali (PVT)** dove predisporre tutte le attività necessarie a somministrare le dosi di vaccino per la campagna vaccinale anti COVID-19; a fronte dell'implementazione del Punto Vaccinale Territoriale che prevede l'organizzazione delle attività vaccinali comprensive del costo delle attività amministrative di registrazione e di comunicazione dei dati, consenso informato, scheda dati anamnestici, della conservazione del vaccino e della sua tracciatura, della preparazione galenica, del materiale necessario all'inoculazione nonché del conferimento dei certificati vaccinali. La Regione, sino a fine campagna vaccinale,

riconosce alla farmacia un compenso orario massimo di 32 euro + IVA quale tariffa forfettaria corrispondente all'effettuazione di sei vaccinazioni all'ora, decurtabile di 5,33 euro per ogni somministrazione in meno rispetto alle 6 orarie previste.

Si precisa che tale remunerazione non è comprensiva del costo del vaccino di cui si farà carico Regione Liguria.

Le attività di cui al presente punto devono essere conformi alla normativa vigente in materia di prevenzione dei contagi da Covid 19 e di sicurezza della pratica vaccinale nonché in ottemperanza delle indicazioni di cui alla circolare ministeriale 0005079-09/02/2021-DGPRES-DGPRES-P.

ARTICOLO 5

le specifiche operative del presente accordo relativamente a DPC vaccini e PVT saranno individuate da Alisa attraverso un apposito documento che dovrà essere predisposto entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo;

ARTICOLO 6

le parti concordano che i contenuti del presente protocollo dovranno essere rimodulati alle norme nazionali successivamente emanate.

Letto approvato e sottoscritto

Per REGIONE LIGURIA, rappresentata dal Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali Dott. Francesco Quaglia

E

PER UNIONE LIGURE DELLE ASSOCIAZIONI TITOLARI DI FARMACIA rappresentata dal Presidente pro tempore Dott.ssa Elisabetta Borachia

E

La Rappresentanza di ASSOFARM (di seguito detta anche "ASSOFARM") rappresentata dal Delegato regionale pro tempore avvocato Massimiliano Cattapani

Genova, 17 febbraio 2021

ADDENDUM AD ACCORDO REGIONALE CON LE FARMACIE PER LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI COVID-19 NELL'AMBITO SPERIMENTALE DELLA "FARMACIA DEI SERVIZI"

TRA

REGIONE LIGURIA, rappresentata dal Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali

E

UNIONE LIGURE DELLE ASSOCIAZIONI TITOLARI DI FARMACIA (di seguito detta anche "Unione") rappresentata dal Presidente pro tempore

E

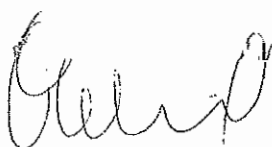
La Rappresentanza di ASSOFARM (di seguito detta anche "ASSOFARM") rappresentata dal Delegato regionale pro tempore

Visto l'accordo siglato da Regione e sigle sindacali soprariportate in data 17 febbraio 21 si conviene e si stipula quanto segue:

-Al punto 3 dell'articolo 4 relativo all' Organizzazione Punti di Vaccinazione Territoriali (PVT) che definisce un compenso orario massimo di 32 euro + IVA quale tariffa forfettaria corrispondente all'effettuazione di sei vaccinazioni all'ora, decurtabile di 5,33 euro per ogni somministrazione in meno rispetto alle 6 orarie previste. Tale remunerazione forfettaria è comprensiva delle seguenti attività correlate all'organizzazione del PVT quali:

- registrazione su anagrafe vaccinale
- preparazione del PVT (es. sanificazione, messa a disposizione dei DPI, ecc.)
- predisposizione del materiale per la preparazione e la somministrazione del vaccino
- preparazione delle dosi
- consenso informato, informativa al paziente, scheda anamnestica e documenti privacy
- archiviazione documentazione
- smaltimento
- sensibilizzazione della popolazione per promuovere l'aderenza alla campagna vaccinale
- consegna certificato vaccinale o modulo per la successiva vaccinazione

Si stabilisce, inoltre, un ulteriore compenso alla farmacia destinato alla remunerazione dei medici in libera professione che effettueranno le attività vaccinali in farmacia quantificato in 10 euro a somministrazione.

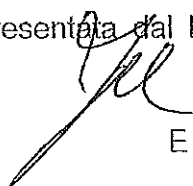


Si conferma che per le prenotazioni relative alle somministrazioni di dosi vaccinali effettuate dalla farmacia come punto di vaccinazione territoriale sarà riconosciuta la remunerazione definita come descritto al punto 1 dell'articolo 4.

In riferimento all'articolo 4 comma 2 ultimo capoverso si stabilisce che il contributo complessivo da corrispondersi viene riformulato nel termine di 30.000 euro onnicomprensivi.

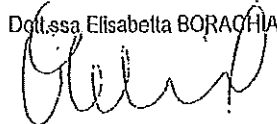
Letto approvato e sottoscritto

Per REGIONE LIGURIA, rappresentata dal Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali Dott. Francesco Quaglia


E

PER UNIONE LIGURE DELLE ASSOCIAZIONI TITOLARI DI FARMACIA rappresentata dal Presidente pro tempore Dott.ssa Elisabetta Borachia

Dott.ssa Elisabetta BORACHIA


E

La Rappresentanza di ASSOFARM (di seguito detta anche "ASSOFARM") rappresentata dal Delegato regionale pro tempore Avv. Massimiliano Cattapani



GENOVA, LI 19/03/2021